

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELL'AVVOCATURA ITALIANA

CAPO I

Oggetto del Regolamento

1) Disposizione generale - Ferme le disposizioni dello Statuto, il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'attività dell'Assemblea e della Giunta centrale e la modalità di elezione dei rappresentanti del Consiglio Superiore dell'Avvocatura.

CAPO II

Dell'Assemblea

Titolo I

Compiti, Costituzione ed Organi Interni

2) **ATTRIBUZIONI** - L'Assemblea, nella prima seduta, provvede all'elezione in forma segreta del Presidente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura, di tre Vice Presidenti, di cui uno nominato dalle Associazioni Forensi riconosciute dal Congresso, del Segretario e del Tesoriere e di 4 5 componenti della Giunta di cui uno nominato dalle predette Associazioni Forensi.

Nell'elezione degli organi deve essere assicurata l'equilibrata rappresentanza di genere.

La votazione avviene separatamente per ciascuna carica attraverso distinte schede in cui può essere indicato:

- un solo nominativo per l'elezione del Presidente, del segretario e del tesoriere;
- per l'elezione dei Vice Presidenti
- per l'elezione degli altri componenti della Giunta.

Risultano eletti coloro che alla prima votazione abbiano riportato i voti della maggioranza dei componenti dell'Assemblea.

Nei casi in cui la maggioranza non si raggiunge si procede a votazione di ballottaggio tra coloro che abbiano riportato almeno un voto con indicazione sulle relative schede di tanti nominativi quanti sono i componenti ancora da eleggere.

Nella votazione di ballottaggio risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti validamente espressi.

Solo in caso di parità di voti si procede ad ulteriore o ulteriori votazioni.

I nominativi che, nella scheda, sono indicati di seguito al numero di quello o di quelli consentiti si intendono per non apposti.

L'Assemblea, inoltre, ferme le attribuzioni statutarie:

- definisce le linee generali di operatività dell' Consiglio Superiore dell'Avvocatura dell'Avvocatura anche in all'attuazione, specificazione, adattamento e sviluppo delle linee politiche contenute nelle mozioni approvate dal Congresso nazionale Forense;
- approva entro il 20 dicembre il conto preventivo per l'anno successivo e entro il 15 febbraio il conto consuntivo dell'anno precedente;

- approva entro il 20 dicembre il testo della relazione dell' Consiglio Superiore dell'Avvocatura sullo stato della giustizia da leggere alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario nei singoli Distretti;
- revoca il Presidente con le stesse modalità e l'identico quorum della sua elezione. In caso di revoca o di dimissioni del Presidente, questi viene sostituito a ogni effetto dal Vice - Presidente più anziano che, senza indugio, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Il Vice - Presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di impedimento anche temporaneo.

3) COSTITUZIONE - L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti in carica.

Nel corso della seduta ciascun componente può chiedere la verifica del numero dei presenti prima di ogni votazione.

Se la verifica accerta la presenza di un numero dei componenti inferiore alla metà la seduta è sospesa per 30 minuti. Trascorso tale tempo si procede a nuova verifica e, permanendo il predetto numero di presenti, si dà luogo allo scioglimento della seduta.

4) CONVOCAZIONE - Il Presidente dell' Consiglio Superiore dell'Avvocatura convoca l'Assemblea almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarla senza indugio qualora giunga richiesta scritta da parte di un terzo dei suoi componenti. La convocazione avviene mediante avviso spedito via fax al numero di utenza indicato da ciascun componente, almeno 7 giorni prima della seduta o, ricorrendo ragioni di urgenza, almeno 2 giorni prima.

5) ORDINE DEL GIORNO E AVVISO DI CONVOCAZIONE - L'ordine del giorno, salvo le integrazioni di cui al successivo articolo 14 è formato dal Presidente dell' Consiglio Superiore dell'Avvocatura e viene inserito nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, inoltre, deve contenere l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo della seduta con il nominativo del relatore per ciascun argomento.

Nel caso di convocazione urgente l'avviso deve altresì contenere l'indicazione delle relative ragioni.

6) RELATORE - Per gli argomenti di iniziativa della Giunta riferisce il Presidente o un relatore all'uopo designato.

Per gli argomenti di iniziativa assembleare la relazione è svolta da un firmatario della proposta.

7) ORGANI INTERNI - Sono organi interni dell'Assemblea il Presidente dell'Assemblea e il Segretario.

8) PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA- Il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione e assicura l'ordinato svolgimento dei lavori; dichiara aperta la seduta dopo l'accertamento della valida costituzione dell'Assemblea mediante appello nominale dei componenti; dichiara chiusa la seduta per esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno; provvede con il

metodo della conta alla verifica della valida costituzione dell'Assemblea in corso di seduta quando ne sia richiesto e adotta i provvedimenti di sospensione ovvero di scioglimento di cui al precedente art. 3.

In caso di comportamenti che creino turbamento ai lavori, il Presidente dell'Assemblea dopo aver richiamato il responsabile, potrà richiedere all'Assemblea di adottare i provvedimenti ritenuti necessari ed adeguati fino all'allontanamento temporaneo o definitivo dall'aula.

9) ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA E DEL VICE PRESIDENTE - L'Assemblea elegge con le modalità di cui all'art.2 il Presidente dell'Assemblea e con votazione distinta il Vice Presidente dell'Assemblea che sostituisce il primo in caso di assenza o temporaneo impedimento.

10) SEGRETARIO - Il Presidente dell'Assemblea nomina tra i componenti dell'Assemblea un Segretario la cui funzione è quella di redigere un sintetico processo verbale della seduta da approvarsi, da parte dell'Assemblea, all'inizio della seduta successiva.

11) SCRUTATORI - Il Presidente dell'Assemblea all'inizio di ciascuna seduta designa tre membri dell'assemblea alle funzioni di scrutatore per le votazioni tanto palesi che segrete. Gli scrutatori assistono il Moderatore durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

12) Gli incarichi di cui agli artt. 7 e 11 sono incompatibili con l'appartenenza alla Giunta.

TITOLO II Deliberazioni

13) PROPOSTE DI DELIBERAZIONI - FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO - Le proposte di deliberazioni sono di iniziativa della Giunta centrale o di almeno 5 componenti dell'Assemblea e devono essere formulate in un testo scritto.

Le proposte aventi ad oggetto la approvazione di documenti o articolati devono essere depositate presso la Segreteria dell' Consiglio Superiore dell'Avvocatura almeno 5 giorni prima delle sedute ovvero in caso di convocazione urgente, 24 ore prima.

Tutti i componenti possono prendere visione delle proposte inserite all'ordine del giorno e ottenerne copia anche via fax.

L'assemblea approva le proposte a maggioranza di voti espressi tra i componenti presenti.

14) INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO - All'inizio delle sedute, a richiesta di almeno 20 componenti dell'Assemblea, può essere richiesta l'integrazione dell'ordine del giorno. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

TITOLO II

Svolgimento delle Sedute

15) **RELAZIONE** - Su ciascun argomento all'ordine del giorno prende per primo la parola il relatore che in un tempo non superiore di norma a 15 minuti illustra la proposta di deliberazione.

16) **INTERVENTI** - Dopo il relatore hanno diritto di prendere la parola tutti i componenti dell'Assemblea che, ne facciano richiesta al Moderatore che accorda la parola secondo l'ordine in cui gli sono pervenute le richieste.
Ciascun intervento non può superare di norma il tempo di 5 minuti.

17) **SOSPENSIVE, EMENDAMENTI, CONTROPROPOSTE** - Il componente che interviene sulla proposta, oltre che esprimere valutazioni e giudizi, può sollevare una questione sospensiva concernente l'opportunità di soprassedere dal deliberare sulla proposta ovvero può, a sua volta, proporre emendamenti ovvero controproposte.
Al termine dell'intervento egli è tenuto a consegnare al Moderatore, il testo scritto contenente gli emendamenti ovvero la controproposta.

18) **REPLICA DEL RELATORE** - Al termine degli interventi il relatore ha diritto di replicare immediatamente o, a sua richiesta, dopo una sospensione della seduta per un tempo massimo, di 30 minuti la richiesta di sospensione dovrà essere approvata dall'Assemblea.
In sede di replica il relatore può ritirare la proposta ovvero modificarla, consegnando il relativo testo scritto al Moderatore.

19) **DICHIARAZIONI DI VOTO** - Dopo la replica del relatore ciascun componente che ne faccia richiesta al Moderatore per alzata di mano ha diritto di annunciare all'Assemblea il proprio voto con intervento orale da contenersi nel tempo massimo di due minuti e, alternativamente o cumulativamente, di allegare al verbale della seduta dichiarazione scritta contenente le motivazioni di voto.
Al termine degli annunci di voto il Moderatore dichiara aperta la votazione.

20) **VOTAZIONI** - Vengono poste in votazione, nell'ordine, le questioni sospensive, gli emendamenti a partire da quelli più lontani sino a quelli più vicini alla proposta ed infine la proposta.
La controproposta viene messa ai voti solo se la proposta, eventualmente emendata non sia stata approvata.

21) **MOZIONI D'ORDINE** - Nel corso della seduta ogni componente può presentare mozioni sull'ordine del giorno o per il regolamento o per la priorità delle votazioni. Tali mozioni hanno la precedenza sulla questione principale.
Sulle mozioni d'ordine non potranno parlare che un oratore contro e uno a favore per un tempo non superiore a 5 minuti ciascuno.
Sulle mozioni d'ordine si pronuncia a maggioranza l'Assemblea.

CAPO III

Dei Gruppi di Lavoro e Delle Commissioni Speciali

22) COSTITUZIONE E COMPITI - Sono costituiti quattro Gruppi di lavoro permanenti con il compito di elaborare studi, proposte per iniziative legislative e di altra natura riguardanti le seguenti materie:

- a) Professione forense
- b) Ordinamento giudiziario
- c) Giustizia civile, amministrativa e tributaria
- d) Giustizia penale

23) COMPOSIZIONE - Ciascun gruppo di lavoro è coordinato da un coordinatore e da un segretario nominati dalla Giunta, nonché da un numero variabile di componenti, membri dell'assemblea, nominati dalla Giunta su proposta del coordinatore. Ai lavori del gruppo può essere chiesta la partecipazione di elementi esterni all'assemblea, esperti nelle materie oggetto di studio.

24) FUNZIONAMENTO - Il coordinatore concorda con gli appartenenti al gruppo i programmi di lavoro che possono essere realizzati anche attraverso la formazione di sottogruppi.

Il gruppo di lavoro tiene interlocuzione costante con la Giunta, la quale ha facoltà di chiedere, in ogni momento, un relazione sullo stato dell'attività.

La Giunta invita il coordinatore del gruppo a partecipare alle sedute nelle quali si discute delle questioni oggetto di studio da parte del gruppo di lavoro.

25) FINANZIAMENTO - A ciascun gruppo di lavoro è assegnato nel conto preventivo una disponibilità finanziaria annuale per lo svolgimento delle proprie attività.

26) COMMISSIONI SPECIALI - E in facoltà dell'Assemblea istituire Commissioni speciali per esaminare particolari questioni o problemi ovvero per la organizzazione di convegni o congressi, fissandone, di volta in volta la durata, le regole di composizione e funzionamento e la disponibilità finanziaria.

CAPO IV

Della Giunta Centrale

27) COMPOSIZIONE E METODO COLLEGIALE La Giunta centrale è composta dal Presidente da tre Vice Presidenti, di cui uno nominato dalle Associazioni Forensi, dal segretario, dal tesoriere, da 5 membri di cui 4 eletti dall'Assemblea e da un membro indicato dai rappresentanti in assemblea delle associazioni maggiormente rappresentative. La Giunta centrale assolve ai compiti di cui all'art. 10 dello Statuto con l'apporto di tutti i componenti e secondo il metodo della collegialità.

28) **RELAZIONI ESTERNE** Il Presidente è Il portavoce del Consiglio Superiore dell'Avvocatura nei riguardi dei pubblici poteri e dell'opinione pubblica anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa.

La funzione di portavoce può essere delegata dal Presidente ai Vice Presidenti o ai componenti della Giunta.

29) **ORGANIZZAZIONE** - Presso la Giunta centrale sono costituiti l'Ufficio di Segreteria e l'Ufficio di Tesoreria.

30) **UFFICIO DI SEGRETERIA** - L'Ufficio di Segreteria è composto dal Segretario e da altri 5 componenti eletti dalla Giunta, su proposta del Segretario tra i componenti dell'Assemblea ed ha il compito di organizzare e promuovere la comunicazione del Consiglio Superiore dell'Avvocatura con il Consiglio Nazionale Forense, la Cassa di Previdenza e Assistenza Avvocati, con gli Ordini e le Associazioni forensi, e, all'esterno, con i pubblici poteri, nonché di organizzare un centro di raccolta di tutti i documenti di interesse dell'Avvocatura.

31) **UFFICIO DI TESORERIA** - L'Ufficio di Tesoreria è composto dal Tesoriere e da altri 3 membri eletti dalla Giunta su proposta del Tesoriere tra i componenti dell'Assemblea ed ha il compito di reperire le risorse finanziarie attraverso la riscossione delle quote di cui all'art.9 dello Statuto e la ricerca di ulteriori fonti di finanziamento (interne ed esterne all'avvocatura) e di programmarne l'amministrazione e l'utilizzo secondo principi di stretta economicità, con la predisposizione di strumenti di verifica periodica (almeno trimestrale) dei flussi di entrata e di uscita.

Il Tesoriere dispone della firma del conto corrente intestato al Consiglio Superiore dell'Avvocatura e provvede a tutti i pagamenti, in nome e per conto del Consiglio stesso sulla base delle previsioni di spesa del conto preventivo approvato dall'Assemblea ovvero, in caso di spese straordinarie ed impreviste su autorizzazione o ratifica della Giunta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea in sede di conto consuntivo.

In caso di assenza o di impedimento, anche temporaneo, del tesoriere, e ricorrendo ragioni d'urgenza, alla girata dei titoli di credito, alle operazioni bancarie e ai pagamenti può provvedere il segretario, il quale ne deve rendere conto nella prima riunione di giunta.

32) **CONVOCAZIONE** - La Giunta centrale è convocata dal Presidente (o, in caso di sua assenza o di impedimento, da uno dei Vice Presidenti) in via ordinaria almeno una volta al mese; in via straordinaria in qualsiasi momento, di iniziativa del Presidente o a richiesta congiunta di tre dei suoi componenti.

33) **AVVISO DI CONVOCAZIONE** - L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché del giorno dell'ora e del luogo della seduta. Esso deve essere spedito via fax al numero di utenza indicato da ciascun membro della Giunta almeno 7 giorni prima della seduta o, ricorrendo ragioni di urgenza almeno 2 giorni prima.

34) SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE E DELIBERAZIONI - La Giunta centrale è presieduta dal Presidente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura o in sua assenza da uno dei Vice Presidenti.

E' validamente costituita con la presenza di almeno 5 componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

35) VERBALIZZAZIONE - Di ogni seduta della Giunta centrale è compilato sintetico verbale a cura del Segretario (o, in caso di sua assenza da un componente designato dalla Giunta) che provvede a sottoscriverlo unitamente al Presidente.

Copia del verbale di ciascuna seduta viene inviato al componente dell'Assemblea che ne faccia richiesta.

CAPO V ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI

ART.35) 1

1. L'assemblea del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è composta da un numero di 80 componenti eletti a norma del presente regolamento, nei collegi elettorali ai quali si aggiungono i rappresentanti di designazione della Associazioni maggiormente rappresentative riconosciute dal Congresso.

Nella composizione dell'assemblea deve essere assicurata l'equilibrata rappresentanza di genere.

2. I collegi elettorali coincidono con i distretti di Corte d'Appello indipendentemente dal raggiungimento del numero base di cui al successivo comma 3.

3 Il "numero base" viene determinato, una volta che il Presidente abbia indetto le elezioni ai sensi del successivo art. 4, dalla Giunta Centrale dividendo il numero degli iscritti agli albi - in essere al giorno antecedente alla indizione delle elezioni - per 80. Il quoziente rappresenta il "numero base".

4. Il numero degli iscritti a ciascun collegio elettorale va diviso per il "numero base" ed il quoziente ottenuto, se pari o superiore a uno, rappresenta il numero dei rappresentanti da assegnare a ciascun collegio.

5. Se il quoziente risulta inferiore ad uno al collegio viene comunque assegnato un seggio.

6. Determinato il numero dei seggi da attribuire ai collegi elettorali, si sottrae lo stesso al numero di 80 ottenendo così il numero dei seggi da assegnare con il conto dei resti.

7. I seggi così individuati vengono assegnati fino ad esaurimento ai maggiori resti, ordinati in linea decrescente.

ART. 36) 2

1. L'assemblea del Consiglio Superiore dell'Avvocatura dura in carica quattro anni. La durata in carica si computa dall'insediamento. L'assemblea uscente resta in carica sino all'insediamento dei nuovi eletti.

2. Nel caso si rendano vacanti per dimissioni o altra causa uno o più seggi, subentrano negli stessi i primi non eletti.

Se in siffatto modo non è possibile assegnare i seggi disponibili, si procede a nuove elezioni

per la copertura dei posti vacanti, sempre che non siano già trascorsi tre anni dall'insediamento dell'Assemblea.

La durata in carica del subentrante, ove inferiore a due anni, non comporta impedimento alle rielezioni.

ART. 37) 3

1. L'Assemblea è eletta a suffragio diretto. Può candidarsi qualsiasi avvocato iscritto il quale deve far pervenire al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria candidatura.

I singoli ordini si impegnano a promuovere le candidature nel rispetto dell'equilibrata rappresentanza di genere.

ART. 38) 4

1. Il Presidente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura indice le elezioni almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato delegando alla Giunta Centrale di provvedere immediatamente alla determinazione del "numero base" di cui all'art. 35 nonché alle altre incombenze ivi previste, compresa la determinazione dei seggi attribuiti ad ogni collegio. Entro 5 giorni dall'indizione avvisa i Presidenti dei Consigli dell'Ordine ai fini della costituzione delle commissioni elettorali. Detta designazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla ricezione dell'avviso.

2. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti coloro che risultano iscritti all'albo degli avvocati, il giorno precedente a quello di indizione delle elezioni.

3. Il Presidente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura, nel comunicare ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine il periodo di tempo in cui devono svolgersi le elezioni, indica anche il numero dei rappresentanti spettanti ad ogni collegio elettorale rimettendo tempestivamente ad ogni Consiglio dell'Ordine l'elenco definitivo degli iscritti, appartenenti al Collegio, che hanno diritto di voto. Il Presidente, con il provvedimento che indice le elezioni, determina il periodo di votazione e l'orario di chiusura finale delle operazioni di voto, eguale per tutte le sezioni.

4. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è costituita entro 20 giorni dalla indizione delle elezioni la commissione elettorale composta da un Presidente, da un Vice Presidente e da quattro membri, due ordinari e due supplenti, designati dal Consiglio stesso. Alle operazioni devono presenziare il Presidente o il Vice Presidente e almeno due membri. Negli Ordini con più di mille iscritti possono essere istituite sottocommissioni; in tal caso il numero dei componenti la commissione è aumentato in relazione alle necessità.

5. Il Presidente della commissione elettorale stabilisce, nell'ambito del periodo fissato, la data di inizio delle votazioni stesse nonché gli orari giornalieri di apertura e chiusura della sezione elettorale costituita presso la sede del tribunale. Il periodo di votazione non può essere inferiore a due né superiore a dieci giorni, non festivi e comunque l'ultimo giorno di votazione deve coincidere con l'ultimo giorno indicato dal Presidente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura nella deliberazione di indizione delle elezioni, fermo rimanendo l'orario di chiusura finale di cui al 3° comma. La commissione elettorale riceve dal Consiglio Superiore dell'Avvocatura le schede di votazione.

6. Almeno ottanta giorni prima del giorno previsto per l'inizio delle votazioni, così come indicato dal Presidente nell'atto di indizione delle elezioni, la commissione elettorale affigge

all'albo del Consiglio dell'Ordine e presso tutti gli uffici giudiziari del circondario il manifesto con le indicazioni delle modalità e dei termini per la presentazione della candidature. Ove il numero degli iscritti nell'albo dell'Ordine superi i 1000, le notizie contenute nel manifesto sono pubblicate, entro lo stesso termine, almeno per una volta in un giornale quotidiano edizione locale.

7. La commissione elettorale costituita presso il Consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto esercita anche le funzioni di commissione elettorale del collegio per quanto previsto dal presente regolamento.

8. Presso il Consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto è anche istituita una "Commissione Elettorale d'Appello", composta da tre membri designati - in una riunione da tenersi presso l'Ordine del capoluogo del collegio entro 20 giorni dalla indizione delle elezioni - dai Presidenti degli Ordini che compongono il collegio. La commissione è presieduta dal componente con maggior anzianità di iscrizione alla Cassa.

9. Le candidature devono essere depositate, a pena di irricevibilità, presso uno dei Consigli dell'Ordine del collegio elettorale entro le ore dodici del sessantesimo giorno antecedente l'inizio del periodo fissato dal Presidente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura, come previsto dal precedente comma 3. Ogni avvocato che presenta la propria candidatura deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato passivo. La candidatura può essere individuata da un motto e deve essere presentata da un iscritto alla Segreteria del Consiglio Superiore dell'Avvocatura e ad un albo del collegio.

Essa deve inoltre riportare anche la sottoscrizione di almeno altri 50 iscritti all'albo appartenenti al collegio elettorale e non candidati, se questo ha un numero di elettori inferiore a 1.500 e 100 se superiore. Nessuno può sottoscrivere più di una candidatura. Tutte le sottoscrizioni devono essere autenticate dal Presidente o dal consigliere Segretario dell'Ordine o, ancora, da uno o più dei consiglieri dell'Ordine a ciò appositamente delegati dal presidente. Le autenticazioni delle sottoscrizioni possono essere sostituite mediante l'allegazione di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine al quale la candidatura è presentata attesta, in calce ad essa, la data e l'ora di presentazione, la trasmette immediatamente alla commissione elettorale del collegio di cui al comma 7 e ne affigge copia all'albo del consiglio.

10. Le candidature devono pervenire a pena di decadenza alla commissione elettorale del collegio entro il cinquantesimo giorno precedente l'inizio del periodo elettorale così come indicato dal Presidente della Cassa. La commissione numera le candidature secondo l'ordine in cui le sono pervenute. Indi controlla la tempestività della presentazione e la loro regolarità. Entro 3 giorni dalla scadenza dei termini per la trasmissione delle liste la commissione delibera sulla loro ammissione od esclusione o su quella dei candidati ed entro il giorno successivo comunica il relativo provvedimento anche a mezzo fax al Presidente dell'Ordine presso cui sono state depositate; questi, senza ritardo e comunque non oltre il giorno successivo, ne dà notizia al presentatore di ciascuna lista. La commissione provvede, quindi, alla stampa del manifesto contenente tutte le candidature presentate e riconosciute regolari, con il loro numero d'ordine, l'eventuale motto e con i nomi e cognomi dei candidati; trasmette il manifesto a tutte le commissioni elettorali del distretto in modo che lo stesso venga affisso entro e non oltre il ventesimo giorno precedente l'inizio delle votazioni all'albo

dei Consigli dell'Ordine, nonché in tutti gli altri luoghi che le commissioni elettorali ritengano di stabilire. Il manifesto, durante le operazioni di voto, deve essere affisso all'esterno ed all'interno delle sale di votazione.

11. Chiunque vi abbia interesse può, contro i provvedimenti delle commissioni elettorali istituite presso i Consigli emessi precedentemente all'inizio delle operazioni di voto e avverso i provvedimenti della commissione elettorale del collegio, proporre reclamo entro il 15° giorno precedente l'inizio della votazione alla commissione elettorale d'appello. La commissione decide senza formalità di procedura ma con obbligo di motivazione entro tre giorni dalla presentazione del reclamo e, in caso di accoglimento, adotta i provvedimenti opportuni.

12. Il voto è segreto e le schede elettorali devono essere di formato tale da non consentire di riconoscere il voto. Ogni voto deve essere registrato nell'elenco degli elettori di ciascun Consiglio dell'Ordine. Il voto potrà essere espresso solamente indicando il nome del candidato.

13. Le commissioni elettorali locali iniziano le operazioni di spoglio immediatamente dopo la chiusura dei seggi elettorali e le concludono entro e non oltre 48 ore. Prima che si proceda all'apertura delle schede deve essere verificata la corrispondenza tra il numero delle stesse e dei votanti. Dei risultati dello spoglio è redatto verbale in duplice originale, sottoscritto dai componenti la commissione elettorale. Uno dei due originali rimane depositato e conservato presso il Consiglio dell'Ordine - insieme con gli atti, la lista di votazione e le schede - per il periodo di un anno; l'altro originale deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 48 ore dalla sua redazione, alla commissione di cui al successivo articolo 5. Quest'ultima, verificata l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, accerta il risultato complessivo della votazione e procede all'assegnazione dei seggi. Nel caso in cui due o più candidature riportino parità di voti, il seggio è attribuito per sorteggio. Infine, la commissione ne cura la pubblicazione unitamente alla proclamazione degli eletti, entro 60 giorni dalla chiusura dei seggi, dandone comunicazione al Consiglio Superiore dell'Avvocatura ed al Consiglio Nazionale Forense. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura provvede, quindi, ad informare dell'esito della votazione gli eletti ed i Consigli dell'Ordine. Spetta alla stessa commissione di provvedere alle surrogazioni nei casi previsti dall'art. 2, secondo comma.

ART. 39) 5

1. Contro tutte le operazioni elettorali, effettuate a norma dell'art. 4, commi 12 e 13, può essere proposto reclamo nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione degli eletti alla commissione elettorale centrale, con sede in Roma presso il Consiglio Superiore dell'Avvocatura. La commissione è nominata dal Presidente del Consiglio Superiore ed è composta da tre membri di cui uno designato dal Presidente, uno designato dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense e uno designato dal Presidente della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense tra avvocati iscritti con anzianità non inferiore a venti anni ed in possesso dei requisiti di eleggibilità.

2. L'elezione svolta presso un Consiglio dell'Ordine ed annullata dalla predetta commissione, non deve essere ripetuta se i voti degli elettori di tale Ordine non possono influire sui risultati complessivi del collegio elettorale; analogamente si procede nel caso di annullamento di voti

contestati. In caso diverso il Presidente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura stabilisce un termine entro il quale il Consiglio deve ripetere le operazioni di voto. Nel frattempo la nuova Assemblea dei Rappresentanti viene insediata e svolge le sue funzioni. I Rappresentanti eletti nelle elezioni ripetute vanno a sostituire i precedenti dal giorno successivo alla proclamazione dei nuovi risultati.

3. I componenti delle commissioni elettorali previste dal presente regolamento non possono essere né candidati all'elezione né presentatori e sottoscrittori di liste.

CAPO VI MODIFICHE

ART. 40)

Le modifiche al presente regolamento potranno essere assunte dall'assemblea dei rappresentanti del Consiglio Superiore dell'Avvocatura a maggioranza assoluta.